

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Catania, 4/6 ottobre 2018

MOZIONE SULLA NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI FORENSI

1. La legge 247 del 2012 di riforma dell'ordinamento forense, recependo una consolidata tradizione giurisprudenziale, definisce gli Ordini forensi come enti pubblici non economici a carattere associativo.
2. Nonostante tale inequivocabile qualificazione pubblicistica, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), sulla scorta di una non condivisibile interpretazione della giurisprudenza comunitaria, non esita a considerare gli Ordini come associazioni di imprese, con la conseguenza di poter valutare gli atti degli Ordini come intese restrittive della concorrenza, e applicare le relative sanzioni.
3. Per altro verso, l'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), sulla scorta di interpretazioni estensive del comparto pubblico, tende a dilatare oltre misura i regimi vincolistici propri delle pubbliche amministrazioni e, in una ottica manifestamente statalista, senza tenere conto che gli Ordini non ricevono risorse pubbliche, né gravano sui conti pubblici, ritiene applicabili ad essi, senza alcuna modulazione proporzionata, sia gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione di dati personali patrimoniali, sia il regime vincolistico degli appalti, nonostante il diverso avviso della Corte di giustizia europea.
4. Allo stato attuale, dunque, gli Ordini forensi subiscono una grave compressione della loro autonomia, stretti da un lato dalle interpretazioni pro-concorrenziali, dall'altro da approcci statalistici, di talché appaiono paradossalmente subire solo i "costi" dell'uno e dell'altro approccio.

Tanto premesso,

il Congresso impegna OCF, di concerto con il CNF, a segnalare alle Istituzioni politiche, ed in particolare al Parlamento ed al Governo della Repubblica, le situazioni di forte criticità sopra rappresentate, e a promuovere una revisione della regolazione di settore che possa raggiungere i seguenti obiettivi:

- rimarcare la natura pubblica ma non statale degli ordini forensi;
- precisare che, in ragione della funzione di rappresentanza delle collettività professionali, gli Ordini forensi devono godere di una autonomia sostanziale e non formale;
- valorizzare la specialità e l'inclusione degli Ordini forensi tra le formazioni sociali protette dalla Costituzione, in quanto espressione del pluralismo istituzionale, nel quadro della forma di Stato democratica, al pari di altre autonomie funzionali, e più in generale dei corpi intermedi;
- sottrarre gli Ordini forensi alle ingerenze sempre più pervasive di alcune Autorità indipendenti.

Milano, 4 settembre 2018

Avv. Cinzia Preti